

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 353**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 2 aprile 2020*

-----

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E  
AL LAVORO AUTONOMO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  
COVID-19

-----

**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, consistenti, in particolare, nella crisi di liquidità subita dalle imprese e dai lavoratori autonomi per la rilevante diminuzione del volume d'affari, il rallentamento o la sospensione dell'attività, la Regione promuove l'attivazione di strumenti straordinari di sostegno alle imprese e al lavoro autonomo, ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Stato.

2. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**Art. 2***(Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 e soggetti beneficiari)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato "Fondo emergenza Covid-19" con il quale la Regione incentiva il sistema del credito per i seguenti soggetti:

- a) imprese;
- b) lavoratori autonomi.

2. Al fine dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come attestato nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- b) avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020.

3. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 2:

- a) i soggetti di cui al comma 1, lettera a), devono:
  - 1) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;
  - 2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare alla data di ammissione al beneficio;
  - 3) limitatamente all'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), essere micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e

all'allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - Testo rilevante ai fini del SEE);

- b) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.

### **Art. 3**

*(Misure di sostegno e soggetti attuatori)*

**1.** La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ai seguenti fini:

- a) concessione di prestiti a tasso agevolato;
- b) concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio.

**2.** I benefici delle misure di cui al comma 1 non sono cumulabili.

**3.** Ai fini di cui al comma 1, i Confidi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- b) avere una sede operativa nel territorio della Regione;
- c) operare per le imprese del territorio.

**4.** Ai fini di cui al comma 1, i Confidi possono anche costituirsi in associazione temporanea d'impresa ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

**5.** I Confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993 possono presentare l'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), esclusivamente in una associazione temporanea di impresa con almeno un Confidi iscritto all'albo di cui all'articolo

106 del medesimo d.lgs. 385/1993, il quale assume il ruolo di capofila.

#### **Art. 4**

*(Attuazione delle misure di sostegno)*

**1.** Le risorse del fondo sono trasferite ai Confidi di cui all'articolo 3 in una misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a favore delle imprese con le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), numeri 1) e 2).

**2.** Le risorse del Fondo trasferite ai Confidi sono utilizzate nel rispetto del seguente criterio di destinazione:

- a) 60 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) 40 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

**3.** Nel caso in cui dalla ripartizione del comma 2 risulti un mancato utilizzo o una carenza delle risorse in una delle due misure di sostegno, i Confidi, previa autorizzazione della struttura regionale organizzativa competente, rimodulano il criterio di ripartizione al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 di questa legge.

**4.** La concessione di prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 20.000,00, estendibile a 40.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;
- b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 5.000,00;
- c) ai singoli prestiti agevolati le risorse del fondo concorrono per una quota fino al 50% del totale;
- d) la quota del prestito proveniente dal fondo è concessa ai soggetti beneficiari a tasso zero;
- e) il tasso di interesse della quota del prestito cofinanziato dai Confidi con le risorse proprie non è superiore al 2 per cento;
- f) la durata del prestito può arrivare a un massimo di quarantotto mesi con dodici mesi di preammortamento.

**5.** La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è effettuata

direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 10.000,00, per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00;
- b) la durata del finanziamento può arrivare a un massimo di quarantotto mesi con dodici mesi di preammortamento.

**6.** La concessione dei benefici di cui a questa legge è subordinata all'attestazione di avere subito conseguenze dall'epidemia Covid-19 mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

**7.** Il fondo non copre i costi di gestione amministrativa dei Confidi delle operazioni di cui ai commi 4 e 5. Gli eventuali interessi e le altre plusvalenze imputabili al fondo sono utilizzati per le finalità di questa legge.

**8.** Il fondo è stabilito in complessivi euro 3.999.522,86 e iscritto con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.

**9.** La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020, le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009) e del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999), pari a complessivi euro 3.999.522,86.

## **Art. 5**

*(Criteri e modalità di attuazione)*

**1.** Con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente sono stabiliti:

- a) i termini e la modalità per la presentazione della domanda da parte dei Confidi per il trasferimento delle risorse del fondo ai sensi dell'articolo 3;
- b) i termini e le modalità di trasferimento delle risorse ai Confidi medesimi;

- c) la modulistica e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la presentazione delle domande di accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) i termini e le modalità per lo svolgimento dell'attività di relazione e rendicontazione di cui all'articolo 6 da parte dei Confidi;
- e) le procedure operative necessarie per la gestione delle risorse;
- f) le modalità e i criteri del rientro delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 3, risultanti al termine della gestione delle operazioni di cui all'articolo 4, nonché delle restituzioni di cui all'articolo 7, comma 3;
- g) quanto non previsto da questa legge e necessario ai fini della concessione delle misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 2.

#### **Art. 6**

*(Rendicontazione, controlli e restituzione)*

1. I Confidi producono alla struttura regionale competente idonea rendicontazione intermedia e finale dell'attività di gestione delle risorse loro trasferite, con i criteri e le modalità indicate nel decreto del dirigente della struttura regionale competente di cui all'articolo 5.

2. La struttura organizzativa regionale competente effettua gli opportuni controlli e verifiche sul corretto utilizzo delle risorse secondo le disposizioni di questa legge.

3. Entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale di cui al comma 1, i Confidi restituiscono alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici di cui a questa legge, per il loro riutilizzo ai fini dell'incentivazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).

#### **Art. 7**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

2. I Confidi possono concedere i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla data del 31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

3. Nel caso in cui, successivamente alla data di cui al comma 2, le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 febbraio 2021.

4. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente adotta l'atto di cui all'articolo 5, comma 1, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

### **Art. 8**

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

2. Per l'anno 2020 per gli interventi previsti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 3.999.522,86 da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3°, Tipologia 5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022 per complessivi euro 3.999.522,86.

4. A decorrere dal 2021, la spesa per l'attuazione di questa legge è autorizzata nei limiti delle risorse stanziare con la legge di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

### **Art. 9**

#### *(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.